Ma questo, come tutti i nodi, è venuto al pettine, e bisogna, in un modo o nell'altro, pettinando o togliendo, sciogliere il nodo.

Certo, se la discussione di questa legge seguisse il metodo normale di tutte le discussioni, e non si fosse cominciato, non dico da piedi, secondo che ha detto un nostro collega, ma bensì dall'ombelico, io avrei proposto l'emendamento all'articolo 217; ed a questo il rimanderei, qualora non fossi ritenuto dal dubbio che, discusso il titolo terzo, non sorga alcuno a proporre di non procedere più oltre, dando alla Commissione l'incarico di armonizzare le parti forse non abbastanza in armonia.

Però, se il signor ministro e la Commissione intendono che l'articolo 166 si voti colla riserva di discutere questa questione all'articolo 217, mi riposerò tranquillo sulla loro intenzione ed accetto la sospensione che si propone, sempre però subordinata alla condizione su espressa, e non altrimenti.

PRESIDENTE. Dunque passiamo alla discussione dell'articolo 166.

A quest'articolo vi sarebbe la proposta del deputato Brunetti, il quale vorrebbe che al primo comma di detto articolo si sostituisse il seguente:

« Alle spese provinciali nel caso di insufficienza delle rendite patrimoniali. »

CIVITA. Chiedo la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Non è il caso di mozione d'ordine; siamo all'articolo 166.

La parola è al deputato Brunetti.

BRUNETTI. A dimostrarvi la semplicità e la sostanza del mio emendamento, farò poche riflessioni, le quali mi vennero spontanee dalla lettura di questo articolo, imperciocchè in esso dicendosi che in *caso d' insufficienza delle rendite e delle entrate ordinarie* viene a sopperirsi dalle provincie con centesimi addizionali alle contribuzioni dirette, ovvero (secondo la proposta del Ministero) ancora con una contribuzione da ripartirsi su tutti i comuni della provincia, naturalmente sorge la domanda: tutte le rendite e le entrate ordinarie che si percepiscono sono esse giuste? Sono esse legittime, sono esse secondo ragione, secondo l'economia generale dello Stato? È questa la domanda che naturalmente sorge alla lettura del presente articolo e dell'altro che vi corrisponde della legge del 1859. Avvegnachè vi sono provincie che traggono la maggior parte delle loro rendite dalle contribuzioni dirette; ve ne sono altre che traggono la loro maggiore risorsa dal dazio-consumo, imposto direttamente, siccome quello dei comuni: ve ne sono altre, come la mia provincia (Terra d'Otranto), che traggono la principale risorsa da un aumento sui dazi di esportazione dell'olio dai porti della provincia; ve ne sono altre le quali fondano le basi dell'erario provinciale sopra una contribuzione quotizzata su tutti i comuni della provincia; e finalmente vi sono provincie, le quali hanno promiscuità di queste rendite, d'imposte siffatte.

Ora io domando: e il dazio-consumo, e la contribuzione quotizzata sui comuni, e il dazio sovrimposto a quello nazionale sull'esportazione di una merce, e le altre tasse infine che vanno tutte tra le rendite, tra le entrate ordinarie di una provincia, dobbiamo tenerle per valide solo perchè esistono, solo perchè preesistono ed a questo progetto di legge, ed alla legge del 1859?

Voci. È cessata.

BRUNETTI. Lascino che io svolga la mia idea pienamente, perchè nel concetto siamo d'accordo, differiamo solo nella forma.

L'articolo, nel modo in cui è formolato, dicendo: « in caso d'insufficienza delle entrate e delle rendite ordinarie, » contempla tutte le rendite e tutte le entrate ordinarie. Io dico di più che quest'articolo le presuppone, e presupponendole, non elevando alcun problema sull'indole e sulla legittimità di queste entrate ordinarie, implicitamente le dichiara e valide, e legittime, e secondo giustizia.

L'articolo 113 di questa legge contiene la stessa locuzione, che io credo parimenti viziosa; senonchè, siccome nell'articolo 113 si fa una enumerazione di tasse e d'imposte assai lunga e precisa ed ordinata, evidentemente si vede aver voluto il legislatore prescrivere ai comuni il confine delle tasse ed imposte, intenzione questa che io qui non trovo espressa nè punto, nè poco.

E a confortare il mio convincimento tolgo argomento ancora dalla condotta tenuta dal Ministero in questi tre anni, imperocchè tutte le deliberazioni dei Consigli provinciali i quali hanno riprodotto, hanno conservato per tre anni nei loro rispettivi bilanci tutte queste diverse tasse ed imposte, siano dazi di consumo, siano quotizzazioni per riparto sui comuni, siano aumenti di dazi di esportazione delle derrate, siano ancora queste tasse prese insieme, tutte queste deliberazioni dei Consigli allorchè sono venute al Ministero, il Ministero le ha sempre approvate, le ha ritenute valide forse perchè preesistenti.

Io, o signori, trovo che la sola rendita incontestabile, sulla quale non sorga o non possa sorgere alcun dubbio, sulla quale nessun problema si possa proporre, sia la sola rendita patrimoniale, perchè la sola rendita patrimoniale essendo proprietà, la proprietà della provincia è garantita, siccome è garantita al comune ed a qualunque cittadino, non solamente dalle leggi, non solamente dallo Statuto, ma è garantita altresì dal diritto universale del regno, e da tutte le giurisprudenze; quindi questa sola, la rendita patrimoniale, è quella che sfugge ad ogni dubbiezza, a qualunque forma di problema, epperò deve ritenersi incontestabilmente al disopra di qualunque considerazione.

Ma fuori della rendita patrimoniale, tutte le tasse, tutte le imposte che una provincia possa o debba prescrivere a sè stessa, noi le dobbiamo chiaramente, nettamente specificare in questa legge perchè la provincia non si arbitri certamente d'imporre sui comuni, sui cittadini, che nella provincia si contengono, delle tasse e delle imposte a suo piacimento.